



Dipartimento per il programma di Governo

## Focus

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle  
donne e della violenza domestica

Legge n. 168/2023



## Sommario

<b>Misure di prevenzione, precautelari e cautelari .....</b>	<b>3</b>
Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime .....	3
Potenziamento delle misure di prevenzione.....	5
Termini per la valutazione delle esigenze cautelari.....	6
Rilevazione dei termini.....	7
Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.....	7
Disposizioni in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare .....	7
Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico.....	8
Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive.....	9
<b>Questioni procedurali.....</b>	<b>9</b>
Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.....	9
Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare.....	10
Disposizioni in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica .....	10
Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione.....	11
<b>Misure a tutela delle vittime dei reati di violenza domestica.....</b>	<b>11</b>
Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti .....	11
Provisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto .....	12
<b>Ulteriori misure.....</b>	<b>13</b>
Iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica .....	13
Arresto in flagranza differita.....	13
Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena .....	13
Attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati gli autori di reato ...	14



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

## Legge 24 novembre 2023, n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza  
sulle donne e della violenza domestica

La Legge 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” è stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023, entrando in vigore il 9 dicembre 2023. Il provvedimento si compone di 19 articoli.

Il presente focus si propone l’obiettivo di definire un quadro di sintesi delle principali misure introdotte dalla legge, individuando gli interventi più importanti per macro-argomenti.

**Alla luce dell’aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese**, l’obiettivo perseguito dal Governo è quello di rendere, da una parte, **più efficace la protezione preventiva**, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e inasprendo le pene nei confronti dei recidivi; dall’altra, di ampliare la **tutela, in generale, delle vittime di violenza**.

Riveste, infatti, particolare importanza l’attenzione mostrata dal Governo verso la prevenzione della violenza sulle donne, soprattutto rispetto alla commissione dei cosiddetti “reati spia”, ovvero delitti che rappresentano indicatori di una violenza di genere per evitare che possano degenerare in comportamenti più gravi.

Tra gli interventi di maggior rilievo, troviamo il rafforzamento della **misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore e di informazione alle vittime di violenza**; l’applicazione delle misure di prevenzione della **sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora**, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; l’introduzione di norme finalizzate a velocizzare i processi in materia di violenza di genere e domestica, l’applicazione di **misura cautelare personale** e la possibilità di disporre l’applicabilità del controllo tramite il cd. **braccialetto elettronico**.

Rivestono, inoltre, particolare interesse anche le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nonché l’introduzione di una **provvisionale**, ovvero una somma di denaro liquidata preventivamente a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza.

La legge contiene, infine, la **clausola di invarianza finanziaria**, per cui dall’attuazione del provvedimento **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.



## **Misure di prevenzione, precautelari e cautelari**

### **Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime** (Articolo 1)

La norma **estende l'ambito di applicazione** della **disciplina della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore**, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, e degli **obblighi informativi nei confronti delle vittime di violenza**, a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche. Nello specifico:

- viene ampliata l'applicabilità dell'**ammonimento d'ufficio del Questore** in caso di commissione di fatti riconducibili ai reati, consumati o tentati, di:
  - 1) violenza privata (art. 610 c.p.);
  - 2) minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.);
  - 3) atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
  - 4) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. revenge porn (art. 612-ter c.p.);
  - 5) violazione di domicilio (art. 614 c.p.);
  - 6) danneggiamento (art. 635 c.p.);
  
- Si prevede un **aumento di pena, fino a 1/3**, per i seguenti reati, **se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito**, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento:
  - 1) percosse (art. 581 c.p.);
  - 2) lesioni personali (art. 582 c.p.);
  - 3) violenza privata (art. 610 c.p.);
  - 4) minaccia grave (art.612 secondo comma, c.p.);
  - 5) violazione di domicilio (art.614 c.p.);
  - 6) danneggiamento (art.635 c.p.);
  - 7) atti persecutori (612-bis);
  - 8) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d. "revenge porn" (612-ter);
  
- viene **estesa la definizione di violenza domestica, attraverso l'inserimento della cd. violenza assistita**, ovvero la violenza commessa in presenza di minori di età, in grado di produrre



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

effetti traumatici di pari intensità rispetto a quelli prodotti dalle violenze subite in maniera diretta;

- viene prevista la **possibilità di revoca del provvedimento** di ammonimento su istanza dell'ammonito, **non prima che sia trascorsi tre anni**, valutata la sua partecipazione a percorsi di recupero e i relativi esiti;
- viene **ampliato l'ambito di applicazione delle misure a sostegno delle vittime di violenza domestica o sessuale**. In particolare, **l'obbligo da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche**, che ricevono dalla vittima la notizia di reato, **di informare** quest'ultima sui **centri antiviolenza presenti sul territorio**, nonché di metterla in contatto con gli stessi, ove essa ne faccia espressamente richiesta, trova applicazione anche nei seguenti casi:
  - 1) violenza privata (610 c.p.);
  - 2) minacce aggravate (art. 612, secondo comma, c.p.);
  - 3) violazione di domicilio (art. 614 c.p.);
  - 4) danneggiamento (art.635 c.p.);
- viene prevista, inoltre, la **procedibilità d'ufficio** per i **reati suscettibili di ammonimento**, se **commessi, nell'ambito di violenza domestica, da colui che è stato già ammonito**. Rientrano tra tali reati:
  - 1) percosse (art. 581 c.p.);
  - 2) lesioni personali semplici (art. 582, primo comma, c.p.);
  - 3) lesioni personali aggravate di cui al secondo comma dell'(art. 582 secondo comma c.p.);
  - 4) violenza privata (art. 610 c.p.);
  - 5) minaccia grave (art. 612, secondo comma, prima ipotesi c.p.);
  - 6) atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
  - 7) diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.),
  - 8) violazione di domicilio (art. 614 c.p.);
  - 9) danneggiamento (art. 635 c.p.).
- Si prevede che **l'organo di polizia procedente** per fatti riconducibili ai **reati suindicati, commessi in ambito di violenza domestica**, qualora rilevi l'esistenza di **concreti e rilevanti elementi** da cui sia ravvisabile il pericolo di reiterazione delle condotte, **ne dia comunicazione al Prefetto** affinché possa adottare, a tutela della persona offesa, **misure di vigilanza dinamica**, che consistono nella sorveglianza svolta in forma mobile.

La norma dispone, inoltre, **l'estensione dei casi** in cui può essere emesso **l'ammonimento da parte del Questore, su richiesta da parte della persona offesa**, e un **aumento di pena per fatti commessi**



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

**da soggetto già ammonito**, anche se i fatti criminosi sono stati commessi nei confronti di persona diversa da quella a tutela della quale è stato disposto l'ammonimento.

Infine, si stabilisce **un'estensione dell'obbligo di informazione alla vittima sulla presenza di centri anti violenza** presenti sul territorio, nonché di metterla in contatto con gli stessi, ove essa ne faccia espressamente richiesta, anche nei seguenti casi:

- 1) tentato omicidio (art. 575);
- 2) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies);
- 3) diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter).

### **Potenziamento delle misure di prevenzione**

(Articolo 2)

La disposizione introduce **modifiche al codice antimafia e alle misure di prevenzione**, finalizzate ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Da una parte, viene **estesa l'applicabilità delle misure di prevenzione personali**, anche ai **soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica**, dall'altra si interviene sulla misura della **sorveglianza speciale**.

Nel dettaglio, la norma prevede quanto segue:

- l'estensione dell'applicabilità, da parte dell'autorità giudiziaria, delle **misure di prevenzione personali** ai soggetti indiziati dei seguenti reati, consumati o tentati:
  - 1) omicidio (art.575 c.p.);
  - 2) lesioni gravi (art. 583), laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.);
  - 3) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);
  - 4) violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- l'**applicabilità della misura della sorveglianza**, nei casi suindicati, **con modalità di controllo elettronico** ex art. 275-bis c.p.p. (cd. "**braccialetto elettronico**"), ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica;
- l'imposizione da parte del Tribunale, nei confronti di soggetti indiziati di reati di violenza domestica, nel disporre la misura della sorveglianza, del **divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione**, e di



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

**mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone.** In tali casi viene prevista la possibilità di disporre limitazioni ulteriori e specifiche modalità, allorché la frequentazione dei luoghi suindicati sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro.

La disposizione interviene anche in materia di **provvedimenti d'urgenza adottabili dal Presidente del Tribunale, in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno**, prevedendo che, nel caso di soggetti indiziati dei delitti di cui sopra, il Presidente del Tribunale possa disporre, con decreto, la **temporanea applicazione del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati**, e dell'obbligo di **mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri**, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Anche in tali casi, si prevede l'applicazione del cd. **braccialetto elettronico**, previo consenso dell'interessato e verifica della fattibilità tecnica. In caso di diniego del consenso o di non fattibilità tecnica, il Tribunale impone, provvisoriamente, l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, con cadenza almeno bisettimanale.

In caso di **violazione dei provvedimenti d'urgenza**, è prevista la **reclusione da uno a cinque anni e l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza**.

La norma, infine, prevede che l'analisi criminologica sulla violenza di genere, elaborata annualmente dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, comprenda anche il **monitoraggio sulla fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza**.

#### **Termini per la valutazione delle esigenze cautelari**

(Articolo 7)

La norma introduce nel codice di procedura penale **l'articolo 362 bis**, rubricato "Misure urgenti di protezione della persona offesa", il quale reca una compiuta disciplina del procedimento di applicazione delle misure cautelari relativo ai delitti di violenza domestica, di genere e di carattere sessuale, prevedendo che il Pubblico Ministero debba proporre **istanza di misure cautelari entro trenta giorni** dall'iscrizione del nominativo della persona che ha commesso il delitto nel registro delle notizie di reato e che il Giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nel termine di venti giorni dal deposito dell'istanza.



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

#### **Rilevazione dei termini**

(Articolo 8)

La norma apporta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in ambito di comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale, ed, in particolare, introduce l'obbligo, a carico del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, di **acquisire, con cadenza trimestrale, i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis c.p.p.**, recante "Misure urgenti di protezione della persona offesa", dalle Procure della Repubblica del distretto, e di inviare, altresì, ogni sei mesi, una relazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

#### **Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari**

(Articolo 9)

La norma innalza la pena prevista per il reato di violazione dei **provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**. La disposizione prescrive, inoltre, l'applicazione della disciplina penalistica anche alla **violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari**, emessi dal Giudice in sede civile, e alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto, assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi, o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

#### **Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare**

(Articolo 11)

La norma integra l'art. **384-bis del codice di procedura penale** con ulteriori disposizioni in materia di **misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare**.

In particolare, la novella prescrive che, anche fuori dai casi di flagranza, **il Pubblico Ministero debba disporre** nei confronti della persona gravemente indiziata di aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

offesa, nonché di aver commesso maltrattamenti contro familiari, lesioni ed altri delitti commessi con minaccia e violenza, **l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**, laddove si ravvisi il rischio che le reiterate condotte criminose espongano ad un grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, dunque, attendere il provvedimento del giudice.

Entro le successive 48 ore il P.M. provvede ad effettuare la richiesta di convalida al Giudice per le indagini preliminari, in assenza della quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace. Il Giudice è tenuto a fissare entro 48 ore l'udienza di convalida.

**Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico**  
(Articolo 12)

La disposizione interviene nel contesto delle misure cautelari, apportando modifiche al codice di procedura penale in ambito di prescrizioni relative all'uso del braccialetto elettronico.

In particolare, è imposto alla polizia giudiziaria di accertare preventivamente la fattibilità tecnica dell'utilizzo del c.d. **braccialetto elettronico** (o di altri idonei strumenti tecnici di controllo) laddove il Giudice ne abbia prescritto l'applicazione unitamente agli arresti domiciliari.

È prevista, altresì, l'applicazione della **custodia cautelare in carcere** nel caso di **manomissione del braccialetto elettronico** o degli altri strumenti tecnici di controllo, disposti con la misura degli arresti domiciliari, ovvero con le misure dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Inoltre, la disposizione **amplia il novero dei reati** per la commissione dei quali può essere disposta la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare e impone a carico della persona che ha commesso il reato, congiuntamente all'applicazione della predetta misura, **l'uso del braccialetto elettronico** e il dovere di **mantenere una determinata distanza**, non inferiore a 500 metri, **dalla casa familiare** o dai luoghi frequentati dalla persona offesa. La norma prescrive, altresì, che la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti per l'applicazione delle misure cautelari.

Anche per la misura **del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**, disciplinata all'art. 282-ter c.p.p., la disposizione quantifica in **500 metri la distanza minima** che il Giudice deve comunque garantire nel disporre il provvedimento e prescrive che, nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere, la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti per l'applicazione delle misure cautelari. È consentito, altresì, al Giudice, attraverso il medesimo provvedimento, di applicare una misura più



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

grave, qualora l'imputato neghi il consenso ad essere controllato attraverso il braccialetto elettronico ovvero quando sia accertata la non fattibilità tecnica dell'utilizzo del medesimo.

**Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive**

(Articolo 13)

In materia di **misure cautelari custodiali**, ossia le misure che comportano limitazioni della libertà fisica, dovendo l'interessato permanere in un istituto carcerario, in un presidio ospedaliero o in una privata dimorale, la norma prevede:

- l'inserimento di ulteriori fattispecie delittuose nell'elenco dei reati per i quali è esclusa l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, se il Giudice concede con sentenza la **sospensione condizionale della pena** (art. 275 comma 2 bis). Le fattispecie delittuose inserite sono:
  - 1) violazione dei provvedimenti di **allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);
  - 2) **lesioni personali** (art. 582 c.p.), nelle ipotesi **aggravate**;
  - 3) applicazione delle misure limitative della libertà personale in deroga ai limiti di pena richiesti dall'art. 280 c.p.p., anche per i delitti di cui al punto precedente;
  - 4) l'applicabilità della **conversione dell'arresto in flagranza o del fermo (c.d. misure precautelari) in una misura coercitiva**, anche ai casi di:
    - **arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 387-bis c.p.);
    - **lesioni personali** (art. 582 c.p.) nelle ipotesi **aggravate**.

**Questioni procedurali**

**Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi**

(Articolo 3)

Tale disposizione dispone la **priorità assoluta** nella **formazione dei ruoli di udienza** e nella **trattazione dei processi** relativi ai reati di:



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Dipartimento per il programma di Governo*

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);
- di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
- di lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);
- di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);
- di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (art. 613, terzo comma, c.p.).

### **Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare**

(Articolo 4)

La disposizione prevede che, **nei processi inerenti ai delitti di violenza di genere e domestica**, debba essere data **priorità** anche **alla richiesta di applicazione di misura cautelare personale e alla relativa decisione**. Nello specifico, si tratta dei processi relativi ai seguenti delitti:

- delitti di maltrattamenti (art. 572 c.p.);
- di violenza sessuale anche di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne (artt. 609-bis e ss. c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.)

### **Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica**

(Articolo 5)

La norma introduce **misure** finalizzate a **favorire la specializzazione degli uffici requirenti**, ovvero che svolgono attività connesse alla funzione di “pubblico ministero”, **in materia di violenza di genere**



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

**e domestica.** Pertanto, con riferimento alle attribuzioni del Procuratore della Repubblica, in caso di delega, l'individuazione di uno o più Procuratori aggiunti o uno o più magistrati deve avvenire specificamente per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.

**Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione**  
(Articolo 14)

In materia di tutela della persona offesa dal reato, ossia del titolare del diritto che è violato dall'autore del reato, la norma prevede:

- l'obbligo di immediata comunicazione alle **vittime di violenza domestica o di genere** dei provvedimenti che **influiscono negativamente sulla libertà personale dell'autore del reato;**
- l'obbligo in capo al Giudice di comunicare **l'estinzione, la revoca o la sostituzione delle misure cautelari coercitive** all'autorità di pubblica sicurezza competente per l'eventuale adozione di **misure di prevenzione**, quali misure dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi;
- l'obbligo di comunicare **al Prefetto l'estinzione, la revoca delle misure coercitive e interdittive o la loro sostituzione con una misura meno grave**, relativamente ai procedimenti per i delitti previsti dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. (es: violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle forme aggravate). In queste ipotesi, il Prefetto può adottare **misure di vigilanza** a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale.

**Misure a tutela delle vittime dei reati di violenza domestica**

**Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti**  
(Articolo 16)

La norma disciplina la presentazione della **domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti** prevista dall'art. 13 della legge n. 122 del 2016. In particolare, si prevede:



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

- l'esclusione, ai fini della presentazione della domanda, della documentazione attestante l'**infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva** per il risarcimento del danno **nei confronti dell'autore del delitto di omicidio nei confronti del coniuge**, anche legalmente separato o divorziato, **dell'altra parte di un'unione civile**, anche se l'unione è cessata, **o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza**;
- l'aumento del **termine per la proposizione della domanda** pari a **120 giorni**, decorrenti dalla decisione conclusiva del giudizio, che attesti che l'autore del reato è ignoto o dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

**Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto**

(Articolo 17)

La norma introduce la possibilità di richiedere una **provvisoriale, ossia una somma di denaro liquidata anticipatamente, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto**, ove sussista uno **stato di bisogno** che sia conseguenza della commissione di delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso **commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa**.

L'istanza per la provvisoriale deve essere presentata **al Prefetto**, il quale avvia una istruttoria diretta a verificare la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

**Spetta al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti** provvedere alla determinazione della provvisoriale all'esito dell'istruttoria condotta dal Prefetto.

La provvisoriale è **imputata nella liquidazione definitiva** dell'indennizzo determinato con la **sentenza di condanna** o di **patteggiamento anche definitiva** ovvero di **emissione di decreto penale di condanna anche non esecutivo**.

Il Comitato dichiara la **decadenza dalla provvisoriale** e dispone la **restituzione di quanto erogato** in caso di:

- **mancata richiesta di indennizzo** nei termini previsti ovvero **inammissibilità** della richiesta di indennizzo;
- **mancanza delle condizioni** per la presentazione della domanda di indennizzo (es: carenza di autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla percezione di somme in connessione al reato).



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

## Ulteriori misure

### **Iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica** (Articolo 6)

La disposizione prevede la **predisposizione**, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, **di apposite linee guida nazionali** finalizzate ad **orientare la formazione adeguata ed omogenea degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza**. Inoltre, si prevede l'inserimento nelle linee programmatiche, che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura, di specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

### **Arresto in flagranza differita** (Articolo 10)

La norma introduce nel codice di procedura penale l'articolo **382 bis** che consente l'**arresto in flagranza differita**, ovvero sulla base di documentazione video-fotografica o ottenuta tramite dispositivi informatici e, in ogni caso entro le 48 ore dal fatto, in tutti i casi in cui si configurino le fattispecie di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, e di atti persecutori.

### **Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena** (Articolo 15)

La norma introduce modifiche in materia di concessione della **sospensione condizionale della pena** (art.165 c.p.). Ai fini dell'applicazione della sospensione della pena, la norma prevede:



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

*Dipartimento per il programma di Governo*

- **il superamento con esito favorevole** dei percorsi di recupero da parte dei **sogetti condannati per i delitti di violenza domestica e di genere**, tenuti presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero;
- l'attribuzione al Giudice del **compito di accertare la partecipazione e il superamento del percorso**, nonché di valutare il percorso intrapreso;
- l'obbligo di comunicare il **provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari**, a seguito della sospensione condizionale della pena, **all'autorità di pubblica sicurezza** al fine di valutare l'applicazione di una **misura di prevenzione**;
- l'obbligo di comunicare la sentenza definitiva **all'ufficio di esecuzione penale esterna**;
- l'obbligo, **a carico degli enti o delle associazioni presso** cui il condannato svolge il **percorso di recupero**, di comunicare **all'ufficio di esecuzione penale esterna** le **violazioni ingiustificate** degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero;
- l'obbligo di comunicare qualsiasi **violazione** della **misura di prevenzione** al Pubblico Ministero presso il Giudice che ha emesso la sentenza di condanna, **al fine di revocare la sospensione condizionale della pena**.

**Attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati gli autori di reato**

(Art. 18)

La norma attribuisce al **Ministro della giustizia** e all'**Autorità politica delegata per le pari opportunità** il compito di adottare un **decreto interministeriale** che disciplini le modalità per il **riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati** ad effettuare **corsi di recupero per gli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica**. Si attribuisce, altresì, il compito di adottare apposite **Linee Guida** per la disciplina dello svolgimento dell'attività di tali enti ed associazioni.



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
*Dipartimento per il programma di Governo*

### **Abbreviazioni e acronimi**

G.U.: Gazzetta Ufficiale

Art.: articolo

Artt.: articoli

c.p.p.: codice di procedura penale

c.p.: codice penale

P.M.: Pubblico Ministero